



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 24

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - M. Loffredi

OGGETTO:

Master Universitari.

Numerosi Ordini chiedono informazioni per quanto concerne l'inserimento negli albi di titoli di Master rilasciati agli iscritti.

Occorre ricordare che, nell'albo possono essere iscritti soltanto titoli accademici ufficiali rilasciati dalle Università.

E' opportuno fare la seguente distinzione:

- **Master Universitari**

I Master (di I e II livello) organizzati dalle Università Italiane oltre a essere "corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente" (art. 3 del decreto MURST 509/1999 e decreto MIUR 270/2004, le cui modalità di attivazione sono regolarmente dall'articolo 1, comma 15, della legge 14/01/1999 n. 4) rappresentano titoli di studio accademici post-laurea.

Il titolo si acquisisce al termine del percorso formativo (minimo un anno massimo due) e avendo maturato almeno 60 Crediti Formativi Universitari (CFU per anno di corso (a seconda della durata del Master), in base a quelle che sono le disposizioni di ciascun Master.

- **Master non Universitari**

Con questi si intendono corsi di formazione organizzati da Istituti Pubblici o Privati al termine dei quali viene rilasciato Attestato di frequenza/partecipazione, ma non può essere rilasciato titolo accademico.

Poiché non disciplinati dai decreti sopra citati (che regolamentano solo il settore universitario e della ricerca scientifica) questi Master non sono obbligati a differenziarsi in livelli. Per cui, ferme restando le specifiche didattiche e di ammissione ai corsi adottate da ciascun Ente, in genere per accedere ai Master di questo tipo non è richiesto l'aver già acquisito un titolo di studio, in alcuni casi la laurea può essere titolo preferenziale ma non obbligatorio.

In conclusione, potranno essere iscritti nell'albo solo i titoli accademici di Master rilasciati dalle Università ai sensi dell'art. 7 comma 4, del decreto MIUR n. 270/2004, che rilasciano crediti formativi.

Questa distinzione non intende svilire l'importanza di altri titoli di Master non universitari che non rilasciano crediti formativi.

I titoli stessi possono avere una importante valenza culturale e quindi, su richiesta, vanno inseriti soltanto nel fascicolo personale del professionista.

Grati per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani

